

Codice A1816A

D.D. 19 aprile 2016, n. 877

Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione per percorsi ippo-ciclo-pedonali all'interno del Parco fluviale Gesso - Stura (opere di compensazione autostrada Asti-Cuneo) in Comune di CUNEO - Localita' Ronchi - Richiedente: Comune di CUNEO nella persona del Sindaco Borgna Federico - con sede in Cuneo - Via Roma n. 28 -

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

VISTA la legge regionale 8.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza pervenuta in data 15/02/2016 prot. 6828 (Regione Piemonte) dal Sig. BORGNA Federico, in qualità di Sindaco del Comune di Cuneo , con sede in Via Roma, 28 – Cuneo, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il Provvedimento autorizzativo n. 179 del 29/04/2013 della Provincia di Cuneo, che autorizzava le medesime opere in progetto, i cui termini però risultano scaduti;

VISTO che, per effetto della L.r. 23/2015 sul riordino delle competenze delle Province piemontesi, l'intera istruttoria della richiesta di autorizzazione in oggetto è transitata alla Regione Piemonte;

VISTA la D.G.R. del 23/12/2015, n. 1-2692 (pubblicata su B.U. il 31/12/2015);

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, del 15/04/2016, relativo all'istruttoria tecnica ai sensi della L.R. 45/1989, risulta favorevole con prescrizioni;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare - ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n.45 (e ai sensi della L.R. 23/2015) - il Sig. BORGNA Federico, in qualità di Sindaco del Comune di Cuneo , con sede in Via Roma, 28 – Cuneo - , ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, necessarie alla realizzazione di percorsi ippo-ciclo-pedonali su una

superficie di circa 3.934 mq., sui terreni iscritti al NCT al Foglio 106 Mappali 13-15-16-28, Foglio 108 Mappali 12-14-64-102, Foglio 114, Mappale 5 del Comune di Cuneo in loc. Ronchi, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti:

1. l'abbattimento della vegetazione, in tutti i settori di intervento, dovrà essere ridotto al minimo indispensabile, come indicato in progetto;
2. il taglio di alberi ed arbusti lungo il tracciato da adeguare e il nuovo tratto di circa 180 metri per il bypass del canale dovrà avvenire prima dei movimenti terra, limitando al minimo l'intervento sulla componente arborea ed arbustiva autoctona, salvaguardando l'eventuale mantenimento delle ceppaie, se a favore della stabilità;
3. il materiale necessario per il completamento del piano di posa e di calpestio dovrà provenire da cave autorizzate;
4. le scarpate del nuovo tratto andranno realizzate con un terrapieno (come previsto in progetto), inerbite con idrosemina e rivegetate, tramite la messa a dimora di essenze autoctone ad alta capacità di radicamento;
5. i riporti nel tratto 2, tra la sezione n°. 2 e la n°. 6, andranno effettuati per strati successivi non superiori ai 50 cm., ben costipati e livellati, utilizzando materiale adeguato, di idonea pezzatura, per evitare fenomeni di erosione o cedimenti; nella sezione 6 si dovrà realizzare di un piccolo gradone sul pendio, per migliorare la stabilità del rilevato; il piano di posa del rilevato andrà realizzato in leggera contropendenza;
6. le previste opere di sostegno (palificate doppie e gabbioni) andranno realizzate nei tratti indicati in planimetria, facendo attenzione a non scaricare materiale di scavo a valle del pendio nella sezione 6 del tratto 1, impostando il piano d'appoggio dei gabbioni in contropendenza nel tratto 2;
7. il piano viabile dovrà essere leggermente inclinato verso monte per favorire lo sgrondo delle acque;
8. la larghezza della pista non dovrà superare i 2,5 m., come evidenziato in relazione tecnica;
9. come indicato in relazione idraulica, nei tratti in pendenza la distanza tra le canalette trasversali non dovrà superare i 15-20 m., per evitare l'innescò di fenomeni erosivi;
10. tutte le superfici oggetto di movimento terra dovranno essere prima rivestite con terreno vegetale e poi inerbite con semina di idoneo miscuglio vegetale, dando la preferenza alle specie erbacee a radicazione profonda, tramite la tecnica dell'idrosemina, come indicato in progetto;
11. dovrà essere inoltre valutata la necessità di indicare su appositi cartelli all'inizio degli itinerari, la non percorribilità dei vari settori durante eventi di piena anche di modesta entità, a garanzia dell'incolumità degli utenti;
12. si dovrà comunque eseguire, in corso d'opera durante la realizzazione delle opere, una attenta verifica delle caratteristiche e delle valutazioni svolte in sede progettuale, al fine di avvalorare quanto dettagliato. Eventuali situazioni che si discostino da quanto descritto e previsto, dovranno essere prontamente comunicate all'ente autorizzativo e affrontate, anche in seguito di specifiche indagini, scegliendo la migliore tipologia d'intervento, e adattando le opere alla realtà riscontrata durante i lavori;
13. la Direzione dei Lavori dovrà avvalersi di un tecnico abilitato esperto in sistemazioni di versante e recupero ambientale;
14. dovrà pervenire al Settore scrivente, alla scadenza dei termini previsti nella determina di autorizzazione, una comunicazione di fine lavori corredata da adeguata documentazione fotografica (anche su supporto informatico), illustrante lo stato dei luoghi a modificazioni del suolo concluse.

I lavori concludersi entro 24 mesi dalla data dell'autorizzazione.

Si deroga dagli artt. 8 e 9 della Legge regionale 45/89 in quanto si tratta di *opere e lavori pubblici* (opere di compensazione, all'interno del Parco fluviale Gesso – Stura, Autostrada AT-CN).

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti